

SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

IL CANALE INTERNO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI WHISTLEBLOWING

AIRGREEN S.r.l. ha attivato un proprio canale interno di segnalazione di whistleblowing, in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

Chi sono i segnalanti?

I soggetti che possono effettuare delle segnalazioni sono:

- i lavoratori subordinati;
- i lavoratori con contratto di lavoro tempo parziale, intermittente, tempo determinato, somministrazione, apprendistato, lavoro accessorio, i volontari e i tirocinanti, retribuiti o non retribuiti, che prestano la propria opera presso la Società;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali, i lavoratori autonomi, nonché i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria opera presso la Società;
- i fornitori di beni e servizi della Società;
- gli azionisti;
- le persone che, anche di fatto, rivestono funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società.

Cosa si può segnalare?

Oggetto di segnalazione sono i comportamenti, gli atti e le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della pubblica amministrazione e della Società, di cui il segnalante è venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, e che consistono in:

- violazioni delle disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea espressamente previste dal D.lgs. 24/2023;
- condotte illecite ai sensi del D.lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231/2001.

Non sono segnalazioni di whistleblowing (e saranno, quindi, considerate non pertinenti/inammissibili) le segnalazioni riguardanti:

- ✓ Contestazioni, rivendicazioni o richieste personali relative al proprio rapporto di lavoro (da inviare alle funzioni aziendali competenti)

- ✓ Reclami o contestazioni relativi ai disservizi dalla Società (da inviare alle funzioni aziendali competenti)
- ✓ Informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico
- ✓ Informazioni palesemente prive di fondamento, nonché quelle acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio)
- ✓ Segnalazioni di violazioni già disciplinate in via obbligatoria da specifici atti normativi con riguardo ai seguenti ambiti: i) servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo; ii) sicurezza dei trasporti; iii) tutela dell'ambiente
- ✓ Segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Qual è il canale interno di segnalazione?

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante una specifica piattaforma informatica accessibile cliccando qui

La piattaforma consente di inviare le segnalazioni:

- in forma scritta;
- in forma orale, mediante messaggistica vocale o richiedendo un incontro con il gestore della segnalazione.

Chi è il gestore delle segnalazioni?

Il soggetto competente alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni, c.d. Gestore delle Segnalazioni, è il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Il Gestore delle segnalazioni, nello svolgimento delle segnalazioni, può avvalersi del supporto di risorse interne ovvero dai professionisti esterni allo scopo incaricati.

Quali attività svolge il gestore delle segnalazioni?

Il Gestore delle Segnalazioni, ricevuta la segnalazione, invia entro 7 giorni dalla data di ricezione un avviso di ricevimento al segnalante.

Successivamente, il Gestore delle Segnalazioni valuta:

- l'ammissibilità della segnalazione;
- la fondatezza della segnalazione.

Entro 3 mesi dalla data dell'avviso di ricevimento il Gestore delle Segnalazioni fornisce riscontro al segnalante. In particolare:

- Qualora la segnalazione sia valutata come non pertinente/inammissibile, il Gestore archivia la segnalazione.
- Qualora, la segnalazione sia valutata come pertinente/ammissibile, al termine delle verifiche istruttorie, il Gestore delle Segnalazioni:
 - archivia la segnalazione in caso di infondatezza;
 - condivide l'esito delle verifiche con le competenti strutture aziendali.

IL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO E LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Il canale di gestione interno è da utilizzare in via ordinaria e prioritaria.

I segnalanti possono effettuare una segnalazione mediante il **canale esterno gestito da ANAC**, collegandosi al sito <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>, solo se:

- la Società non ha attivato un canale di segnalazione interna ovvero questo non è conforme al D.lgs. 24/2023;
- è già stata effettuata una segnalazione al canale interno, ma questa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondato timore di ritenere che, se utilizzasse il canale interno, non riceverebbe efficace seguito o potrebbe essere sottoposto a ritorsioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Inoltre, la persona Segnalante può rivolgersi ad ANAC anche per notificare eventuali atti ritorsivi conseguenti ad una segnalazione.

I segnalanti possono, altresì, effettuare la segnalazione mediante **divulgazione pubblica** (es. stampa o social network), se ricorrono i seguenti presupposti:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

I canali esterni (segnalazione ANAC e divulgazione pubblica) non possono essere impiegati per segnalazioni riguardanti violazioni del Modello Organizzativo/ condotte rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Resta ferma la possibilità di denuncia alle Autorità nazionali competenti giudiziarie e contabili.

LE TUTELE

Tutti i soggetti coinvolti nella ricezione e trattamento delle segnalazioni devono garantire la **riservatezza delle informazioni** ricevute attraverso la segnalazione e, in particolare, dell'identità dei segnalanti, dei segnalati, delle persone coinvolte e/o menzionate nella segnalazione, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

L'identità del segnalante viene protetta in ogni contesto successivo all'invio della segnalazione mediante i canali interni ed esterni.

Al segnalante ed agli altri soggetti indicati nell'art. 3 del D.lgs. 24/2023 (es. facilitatori, persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante legate ad esso da uno stabile legame affettivo etc.) sono riconosciute ulteriori tutele:

- **Tutela da ritorsioni:** non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, anche tentata o minacciata, per motivi collegati alla segnalazione e che si verificano nel contesto lavorativo e che arrecano un pregiudizio ai soggetti tutelati.

Qualora il soggetto ritenga di aver subito una misura discriminatoria può segnalarlo all'ANAC, che può irrogare una sanzione alla Società.

- **Limitazione di responsabilità:** il segnalante non incorre in alcun tipo di responsabilità civile, penale, amministrativa o disciplinare quando diffonde informazioni coperte dall'obbligo di segretezza.

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione o che non siano strettamente necessari a rivelare la violazione.

- **Misure di sostegno:** il segnalante può rivolgersi agli enti del Terzo Settore (individuati dall'ANAC) per ricevere assistenza e consulenza a titolo gratuito.

Le tutele **non si applicano** quando sia stata accertata con sentenza (anche di primo grado) la responsabilità del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la responsabilità civile del segnalante per aver riferito informazioni false intenzionalmente con dolo o colpa.

Prima di espletare le segnalazioni, prendere visione dell'informativa privacy.